



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 56/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario Pischedda	Presidente
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario, relatore

Nell'adunanza del 12 aprile 2016

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Cossato (BI)**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 24 febbraio 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Cossato (BI) ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, pervenuta in data 24 febbraio 2016 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1638 in pari data.

Oggetto della richiesta è il seguente quesito: *"se nel conteggio per il contenimento della spesa di personale rispetto alla spesa corrente, ex art. 1, comma 557, lett. A) della Legge n. 296/2006, al fine di confrontare dati omogenei: -le spese correnti del triennio 2011-2013 possano essere ridotte dell'importo relativo agli impegni di spesa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero-le spese correnti degli anni 2014 e seguenti possono essere incrementate dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani"* e ciò in quanto nel triennio 2011-2013 il Comune istante ha contabilizzato tra le entrate gli accertamenti relativi alla TIA e alla TARES e tra le spese correnti gli impegni per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ma dal 2013, attraverso un sistema di identificazione elettronica e contabilizzazione del rifiuto, si è pervenuti all'applicazione di una tariffa corrispettiva puntuale che, dal 2014, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario della gestione del servizio. Conseguentemente dal 2014 l'incidenza della spesa di personale -nonostante la diminuzione in termini assoluti- sulla spesa corrente è aumentata in ragione del raffronto tra dati non omogenei.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Cossato alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere è ammissibile. La nozione di contabilità pubblica, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce "alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in

generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli". Sotto tale profilo, quindi, sussiste il requisito di ammissibilità *ratione materiae*.

Nel caso di specie, inoltre, il quesito è formulato in termini tali da rispettare l'ulteriore presupposto oggettivo della generalità ed astrattezza della questione sottostante, al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

MERITO

La questione sottoposta all'attenzione di questa Sezione concerne l'individuazione delle specifiche modalità applicative ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2011-2013, assunta a parametro di riferimento per la verifica nel 2014 della riduzione richiesta dall'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296 del 2006. In particolare viene chiesto di stabilire se sia possibile, sulla base di rilevazioni extra-contabili, estrapolare dal calcolo della spesa corrente del triennio di riferimento quelle spese che, seppur sostenute negli esercizi 2011-2013, non risultino più presenti negli esercizi successivi a causa di una diversa scelta gestionale dell'Amministrazione, come ad esempio nel caso di esternalizzazione servizio rifiuti con corrispettivo, oppure perché conseguenti al mutato sistema di calcolo della base impositiva di tributi.

In relazione ad analoga questione –sorta in relazione all'esame delle richieste di parere dei Comuni di Galzignano Terme (PD) e Asolo (TV)- la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha, con deliberazione n. 246/2016/QMIG del 3 marzo 2016, chiesto il deferimento alla Sezione delle Autonomie affinché si pronunci con una delibera di orientamento sui seguenti profili:

"1) se, in relazione all'individuazione delle specifiche modalità applicative ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2011-2013, assunta a parametro di riferimento per la verifica nel 2014 della riduzione richiesta dall'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296 del 2006, attesa l'immediata cogenza del disposto normativo, si debba ricondurre ad omogeneità i dati relativi della serie storica da comparare attraverso la "sterilizzazione" degli effetti derivanti da eventi comunque eccezionali e se, quindi, sia possibile estrapolare dal calcolo della spesa corrente del triennio di riferimento quelle spese che, seppur sostenute negli esercizi 2011-2013, non risultino più presenti negli esercizi successivi in conseguenza del mutato criterio di contabilizzazione dei movimenti di

bilancio o di eventi straordinari, imprevisti ed imprevedibili, comunque sottratti ad una scelta amministrativa dell'ente;

2) se, alla luce dei nuovi criteri della contabilità armonizzata che potrebbe rendere la confrontabilità tra i dati dei diversi esercizi non lineare, sia possibile considerare il riferimento contenuto nel comma 557-quater in senso dinamico e non statico consentendo, con il decorso del tempo, un progressivo adeguamento del parametro di riferimento>.”

P.Q.M.

La Sezione sospende la pronuncia sulla richiesta di parere avanzata dal Comune di Cossato (BI) in attesa della pronuncia sulla questione deferita alla Sezione delle Autonomie di cui in motivazione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 12 aprile 2016.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in segreteria il **14/04/2016**

Il Funzionario preposto

F.to Dott. Federico Sola